



Mori, 9 novembre 2016

**A tutti i dipendenti comunali  
LORO SEDI**

**Oggetto:** Nuova procedura per la “**Trattativa Diretta**” sul MePA ed indicazioni per l'applicazione in ambito comunale della previsione contenuta nell'art. 36-ter 1, comma 6 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm. (beni e servizi di importo inferiore a 1.000,00 Euro).

**CIRCOLARE N. 1/2016**

<b>1.</b>	<b>NUOVA PROCEDURA DI ACQUISTO SUL MEPA</b>
-----------	---

Nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) è stata di recente prevista la possibilità di utilizzare una nuova procedura per eseguire l'affidamento di servizi e forniture.

Oltre all'Ordine Diretto (OdA) e alla Richiesta di Offerta (RdO) è ora infatti possibile selezionare nel Carrello degli acquisti la “**Trattativa Diretta**”.

La “Trattativa Diretta” rappresenta una modalità di negoziazione rivolta ad un **unico operatore economico**.

Come la RdO, la “Trattativa Diretta” può essere avviata da un'offerta a catalogo o da un oggetto generico di fornitura (metaprodotto) presente nella vetrina della specifica iniziativa merceologica. Non dovendo garantire pluralità di partecipazione, la “Trattativa Diretta” non ne presenta le tipiche richieste informative (criterio di aggiudicazione, parametri di peso/punteggio, invito dei fornitori, gestione dei chiarimenti, gestione delle Buste di Offerta, fasi di aggiudicazione).

Gli oggetti di fornitura richiesti possono appartenere anche a Bandi diversi, in tal caso il Fornitore dovrà essere abilitato a tutti i Bandi oggetto della trattativa per poter sottomettere la propria offerta.

Come per la RdO, anche nella “Trattativa Diretta” le operazioni di trasmissione della richiesta, di risposta del fornitore e dell'eventuale formalizzazione del contratto, vanno effettuate a sistema, secondo le consuete modalità (caricamento a sistema dei documenti firmati digitalmente).

Configurandosi come una procedura di negoziazione rivolta ad un unico operatore economico, la "Trattativa Diretta" può essere utilizzata **in alternativa alla RdO rivolta ad un unico fornitore**, nei casi in cui è ammesso il ricorso all'affidamento diretto con procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero, in ambito provinciale, mediante trattativa privata diretta ex art. 21, comma 4 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23.

<b>2.</b>	<b>ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE A 1.000,00 EURO ( ART. 36-TER 1, COMMA 6 DELLA L.P. 19 LUGLIO 1990, n. 23)</b>
-----------	---

L'art. 36-ter 1, comma 6 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23, come modificato dall'art. 69 della L.P. 9 marzo 2016, n. 2, recependo la previsione introdotta a livello nazionale dall'art. 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, commi 502 e 503 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016), stabilisce "... *la possibilità per la Provincia, per gli enti locali e per le altre amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a mille euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP s.p.a.*".

In ambito comunale, al fine evitare che possa configurarsi **un artificioso frazionamento della spesa finalizzato ad eludere la normativa in materia di ricorso al mercato elettronico**, si ritiene che l'art. 36-ter 1, comma 6 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm. possa trovare applicazione **esclusivamente in presenza dei seguenti fabbisogni di acquisto**:

- forniture di beni e servizi **di carattere non ricorrente** (per carattere non ricorrente si intende che tra una fornitura e la successiva **deve intercorrere almeno un anno**), ovvero **non programmabili su base annua, variando di volta in volta significativamente sia nelle quantità che nelle qualità/tipologie**;
- forniture di beni e servizi **integrative rispetto alla commessa principale**, aggiudicata previo confronto concorrenziale ex art. 21, comma 2, lettera h) e comma 5 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm., per le quali il Responsabile del Servizio di merito attesti nel provvedimento di acquisto l'opportunità/convenienza che vengano affidate all'aggiudicatario della commessa principale, nei casi in cui non sia applicabile la previsione di cui all'art. 29 della stessa L.P. n. 23/1990.

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento si rendesse necessario, si porgono cordiali saluti.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Luca Galante

MG